



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1046** del **09/07/2024**

Oggetto: Progetto sottoposto a VALUTAZIONE V.I.A. e rilascio A.I.A. I.P.P.C. artt. 27 bis e 29 quater D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia e denominato: "VERSIONE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià (BI) – Provvedimento conclusivo.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

PREMESSO CHE

- con istanza apposita, prot. ricez. Prov. n. 25654 del 01.12.2022, la "A2A Ambiente" S.p.A. (p. I.V.A. 01066840180), corrente in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, richiese alla Provincia di Biella il rilascio del giudizio di Compatibilità Ambientale V.I.A., ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "VERSIONE 2022 - *Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*", la cui realizzazione (incluse le opere di elettrodotto) era inizialmente prevista, nell'istanza del proponente, nei territori comunali di Cavaglià (BI), Alice Castello (VC), Tronzano Vercellese (VC). Con le informazioni suppletive fornite dal proponente nei chiarimenti - e vagliate dall'organismo tecnico interprovinciale nel corso della sua complessa istruttoria - è successivamente emerso l'interessamento altresì del territorio comunale di Santhià (VC), per potenziali impatti sulla matrice "emissioni sonore" (rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività temporanee ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52 art. 9, per le attività di cantiere delle opere in progetto, con riferimento al potenziale superamento del limite differenziale presso il ricettore "R1" in Cascina "La Mandria"). L'intervento di cui trattasi rientra nella tipologia V.I.A. di cui alla lettera "n" dell' Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Contestualmente all'istanza di cui sopra e conformemente alle caratteristiche del procedimento illustrato all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la "A2A Ambiente" S.p.A. presentò istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli artt. 29 *ter* e *quater* del citato D. Lgs.

152/06 e ss.mm.ii., ricadendo la tipologia dell'installazione tra quelle per la cui realizzazione ed esercizio è necessaria l'acquisizione della predetta (cfr. tipologia impiantistica di cui ai nn. 5.2 e 5.3 b di cui Allegato VIII D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato). L'istanza per il rilascio dell'A.I.A. contemplava il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- La procedura – prevedendo il progetto la localizzazione delle opere sia sul territorio provinciale biellese, che su quello vercellese – è stata condotta dalla Provincia di Biella (quale autorità competente per la V.I.A. della parte principale delle opere e dei relativi impatti) di concerto con la Provincia di Vercelli, in osservanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii. (norma in vigore al momento della presentazione dell'istanza). Per dare corso a tale concertazione si è proceduto a condurre l'istruttoria tecnica dell'istanza per il tramite dell'Organo Tecnico Provinciale di Biella, integrandolo con funzionari tecnici in servizio presso la Provincia di Vercelli. L'Organo Tecnico "Interprovinciale" V.I.A. ha poi, a sua volta, operato congiuntamente (contestualmente) con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, per l'istruttoria combinata delle istanze V.I.A. ed A.I.A., in osservanza a quanto disposto dall'art. 27 *bis* comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Nel prosieguo la Provincia di Biella ha dato corso agli adempimenti delle fasi preliminari indicate dai commi 2 e 3 dell'art. 27 *bis* citato e cioè: 1) verifica di completezza documentale degli elaborati allegati all'istanza (operata con il coinvolgimento agli altri soggetti istituzionali titolati per il rilascio delle autorizzazioni ed altri atti equipollenti, con nota prot. Prov. n. 26060 del 07.12.2022) e conseguente richiesta di integrazione documentale, operata con nota prot. Prov. n. 755 del 12.01.2023; 2) riscontro del proponente con nota prot. ricez. Prov. n. 2941 del 09.02.2023 di spedizione integrazioni documentali richieste;
- Una volta perfezionata, da parte del proponente, l'integrazione degli elaborati documentali richiesti, la Provincia decise di avvalersi, per lo svolgimento della fase di consultazione del pubblico, dello strumento dell'Inchiesta Pubblica (di cui agli artt. 27 *bis* e 24 *bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 14 comma 3, della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., come precisato più sopra norma in vigore al momento della presentazione dell'istanza). A tal fine la predetta fu istituita con la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 31.01.2023 e costituita nei componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente, con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 606 del 20.04.2023. A tale riguardo, contestualmente all'inizio dei lavori dell'Inchiesta Pubblica predetta – nel giorno 20.04.2023 - l'intera documentazione progettuale fu pubblicata sul sito *Internet* della Provincia di Biella (+ Pubblicazione avviso al pubblico redatto dal proponente agli Albi Pretori *on line* dei tre Comuni inizialmente individuati nell'istanza del proponente come sedi delle opere: Cavaglià (BI), Alice C.Ilo (VC) e Tronzano V.se (VC)), per 30 gg. (sino al 20.05.2023), per la presentazione delle eventuali osservazioni del pubblico da sottoporre all'Inchiesta Pubblica, a norma del comma 4 del citato art. 27 *bis* D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la documentazione pubblicata era a disposizione per la presentazione contestuale di osservazioni scritte contestualmente sui seguenti temi: 1) V.I.A.; 2) A.I.A.; 3) Variante per espressa previsione di legge ai P.R.G.C. di Cavaglià (BI) e Alice C.Ilo (VC);
- Nei 30 giorni previsti dalla norma succitata per la consultazione da parte del pubblico della documentazione progettuale (20.04.2023 – 20.05.2023), pervenne alla Provincia una serie rilevante di osservazioni scritte da parte del pubblico e di Enti vari, che furono tutte dettagliatamente valutate dall'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica. Quest'ultimo provvide altresì a effettuare sessioni di audizione personale degli autori delle osservazioni scritte che ne avevano avanzato richiesta. Gli esiti dell'attività dell'Organismo Inquirente dell'Inchiesta Pubblica sono stati, con dovizia di particolari, illustrati in apposita Relazione, trasmessa dal Presidente dall'Organismo

Collegiale Inquirente predetto alla Provincia in data 19.07.2023 (prot. ricez. n. 16633 del 20.07.2023). La Relazione di cui trattasi – al pari di tutti gli altri atti di rilievo del procedimento e degli elaborati progettuali, resi disponibili in progressivo aggiornamento – è stata resa disponibile sul sito *Internet* della Provincia di Biella;

- Con nota prot. n. 16704 del 20.07.2023 (e, ad integrazione della predetta, con successiva nota prot. n. 17270 del 28.07.2023) fu richiesto agli Enti in allora coinvolti nell'istruttoria di segnalare l'eventuale necessità di richiedere chiarimenti tematici all'azienda. Collazionate le varie segnalazioni degli Enti interessati, la Provincia di Biella, con la successiva nota prot. n. 18537 del 18.08.2023, entro i 30 gg. prescritti dall'art. 27 *bis* comma 5, richiese alla "A2A Ambiente" S.p.A. i chiarimenti tematici, assegnando a quest'ultima il termine di 30 gg. previsto dalla norma testé citata per la consegna delle controdeduzioni (coincidente con il 17.09.2023);
- A seguito di espressa richiesta in tal senso pervenuta dalla "A2A Ambiente" S.p.A. (cfr. nota prot. ricez. Prov. n. 19712 del 08.09.2023), la Provincia, con nota prot. n. 19939 del 12.09.2023 concesse la proroga di 180 gg. per la consegna dei chiarimenti, con nuovo termine di consegna ricalcolato al 15.03.2024. In data 15.03.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 6093 del 15.03.2024) la "A2A Ambiente" S.p.A. trasmise via P.E.C. i chiarimenti richiesti. I medesimi furono sottoposti alla fase di evidenza pubblica ridotta di 15 gg. - a norma di quanto previsto dal citato art. 27 *bis* comma 5 - sul sito *Internet* della Provincia di Biella dal 27.03.2024 all'11.04.2024. Un apposito avviso redatto dal Responsabile del Procedimento, contenente la notizia di tale consegna dei chiarimenti suddetti e della loro pubblicazione sul sito Internet della Provincia di Biella per il periodo suddetto, fu altresì pubblicato agli Albi Pretori dei Comuni di Alice C.Ilo (VC) e Tronzano V.se (VC);
- A seguito della suddetta fase di evidenza pubblica ridotta dei chiarimenti, pervenne alla Provincia una serie considerevole di osservazioni scritte da parte del pubblico e di Enti vari, che furono valutate dall'Organo Tecnico+Comitato Tecnico Interprovinciale nel corso delle sessioni di lavoro facenti capo al Verbale di riunione del 19.04.2024 e successive sessioni di aggiornamento lavori (vedi più oltre per i dettagli). Nel predetto Verbale, agli atti del procedimento, è espressamente dato conto di ciascuna osservazione scritta pervenuta (n. 13 documenti) e sono illustrate le modalità con le quali l'organismo tecnico predetto ha considerato i contenuti delle osservazioni stesse;
- Come già più sopra indicato fu operata a cura dei Comuni interessati – Cavaglià (BI) e Alice C.Ilo (VC) - una pubblicazione dedicata sui rispettivi Albi Pretori, ai sensi della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. art. 15 *bis* comma 17 *bis*, di apposito avviso contenente i riferimenti per la consultazione della documentazione prodotta dalla "A2A Ambiente" S.p.A. finalizzata all'assolvimento degli adempimenti connessi con la Variante di P.R.G.C. per espressa previsione di legge, che si sarebbero determinati qualora il progetto fosse stato approvato;

VISTE LE RISULTANZE

Delle riunioni congiunte dell'Organo Tecnico Provinciale V.I.A. e del Comitato Tecnico Per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (nel prosieguo inteso: O.T.+C.T.), integrati con funzionari tecnici della Provincia di Vercelli (modalità di svolgimento di concerto dell'istruttoria, concordata con la Provincia di Vercelli medesima) avvenute nelle seguenti date:

- **20.04.2023** (con aggiornamento lavori alle sessioni di lavoro del: 11.05.2023 – 25.05.2023 – 13.06.2023 – 27.06.2023 – 20.07.2023 – 27.07.2023 – 08.08.2023), nelle quali sessioni sono state definiti i temi (sia afferenti alla compatibilità ambientale del progetto, sia all'eventuale rilascio dell'A.I.A. e degli altri titoli abilitativi di competenza della Provincia non ricompresi

nell'A.I.A., oltre che delle questioni critiche evidenziate nella Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica pervenuta in data 19.07.2023) oggetto della successiva richiesta di chiarimenti di cui alla più sopra citata nota Provincia n. 18537 del 18.08.2023;

- **19.04.2024**, (con aggiornamento lavori alle sessioni di lavoro del: 10.05.2024 – 15.05.2024 – 24.05.2024 – 27.05.2024 – 31.05.2024 – 07.06.2024), nelle quali sessioni sono stati esaminati i contenuti dei chiarimenti trasmessi dal proponente in data 15.03.2024 e si è dato dettagliatamente conto del superamento o della perdurante presenza di criticità, con riferimento alle complessive n. 66 “QUESTIONI” numerate progressivamente, contenute nella più volte citata nota di richiesta chiarimenti prot. Prov. n. 18537 del 18.08.2023;
- **03.07.2024**, nella quale sono state esaminate le controdeduzioni trasmesse dal proponente in data 24.06.2024 relative alle criticità del progetto rappresentate nel Verbale dell'O.T.+ C.T. del 19.04.2024 e successive sessioni di aggiornamento lavori;

di cui ai verbali relativi agli atti del procedimento;

E VISTE LE RISULTANZE

Delle seguenti sessioni di lavori della Conferenza dei Servizi (alla quale sono stati convocati, oltre al proponente, i soggetti titolari delle funzioni di rilascio dei titoli autorizzativi ed equipollenti, tratti dall'Elenco delle Autorizzazioni a tal fine allegato dalla “A2A Ambiente” S.p.A. all'istanza qui istruita, così come aggiornati in conseguenza delle informazioni ulteriori acquisite in sede istruttoria):

- **11.04.2024**: seduta nella quale fu operata, tra i presenti, la ricognizione dei titoli abilitativi (indicati dal proponente nell'apposito Elenco Autorizzazioni allegato all'istanza qui istruita) necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere illustrate nel progetto e fu stilato un primo cronoprogramma dei lavori. Secondo detto cronoprogramma, la successiva seduta, concordata tra i soggetti intervenuti per il 13.06.2024, avrebbe dovuto essere la seduta nella quale i soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria avrebbero dovuto esprimere le determinazioni finali;
- **13.06.2024 con prosecuzione lavori alla sessione del 25.06.2024**:
 - 1) nella sessione di lavoro del 13.06.2024, a seguito di ampio confronto sui temi del progetto istruito, e dell'illustrazione, da parte di alcuni Enti intervenuti, delle proprie determinazioni conclusive, è stato concordato di aggiornare la seduta alla successiva data del 25.06.2024, al fine di consentire al proponente di prenderne piena conoscenza e di avere il tempo necessario per redigere e depositare in forma scritta le proprie controdeduzioni sui contenuti del parere inviato dal Comune di Cavaglià con nota n. 4439 del 07.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13121 del 12.06.2024) e relativi allegati (del quale non era stata data lettura durante la seduta stessa), nonché sulle criticità del progetto esposte nel Verbale dell'O.T+ C.T del 19.04.2024 (lette in conferenza). La prosecuzione dei lavori in altra data è stata inoltre concordata al fine di completare l'acquisizione delle determinazioni conclusive di tutti gli Enti coinvolti nell'istruttoria, nonché in ragione della presa d'atto da parte della Conferenza dei Servizi, della necessità, per i Comuni di Cavaglià e Alice Castello, dell'acquisizione della pronuncia dei nuovi Consigli Comunali (insediati a seguito delle consultazioni elettorali del 08 e 09.06.2024 e non ancora operativi alla data della seduta) circa i temi della variante per effetto di legge ai rispettivi P.R.G.C. di cui è fatto cenno più sopra e al fine di consentire al R.U.A.S. (individuato dal Prefetto di Biella nel Comando Provinciale di Biella dei Vigili del Fuoco) di coordinare i pareri delle Amministrazioni Statali facenti capo, per il presente procedimento a tale figura, a fronte dell'adozione del Decreto Prefettizio di individuazione nominativa il giorno precedente la seduta (12.06.2024).
 - 2) Nella sessione di aggiornamento lavori del 25.06.2024, il proponente richiamava le proprie controdeduzioni trasmesse via P.E.C. in data 21.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. BI n. 14069 del

24.06.2024), alle criticità al progetto contenute nel Verbale dell'O.T.+C.T. del 19.04.2024 e successive sessioni di aggiornamento lavori (lette nel corso della sessione di lavoro della Conferenza dei Servizi del 13.06.2024) e al parere del Comune di Cavaglià del 07.06.2024. Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià, forniva quindi riscontro alle predette controdeduzioni della "A2A Ambiente" S.p.A. nella parte in cui erano riferite all'espressione negativa del Comune di Cavaglià. Nel corso della sessione di lavoro suddetta del 25.06.2024 la Conferenza dei Servizi ha acquisito (in modalità espressa o nella forma del silenzio assenso) le determinazioni conclusive di tutti i soggetti coinvolti in istruttoria, su tutti gli aspetti di competenza e la loro illustrazione alla "A2A Ambiente" S.p.A.

AVUTO CONTO DEL FATTO CHE

- In occasione delle sessioni di lavoro della Conferenza dei Servizi del 13.06.2024 e 25.06.2024, per il progetto qui istruito, furono espresse le seguenti determinazioni finali, da parte dei soggetti coinvolti nell'istruttoria:

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE + RILASCIO TITOLI ABILITATIVI
Provincia di Biella	Presente a entrambe le sessioni	<p>Parere di non compatibilità ambientale per le motivazioni di dettaglio illustrate nel Verbale di riunione dell'O.T.+C.T. del 19.04.2024 (con aggiornamento lavori alle sessioni di lavoro del: 10.05.2024 – 15.05.2024 – 24.05.2024 – 27.05.2024 – 31.05.2024 – 07.06.2024) e conseguente diniego dei titoli abilitativi il cui rilascio era richiesto per la realizzazione e l'esercizio delle opere descritte nel progetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rilascio ai sensi dell'art. 29 – <i>quater</i> del D. Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.P.C., che avrebbe dovuto comprendere e sostituire: a) l'Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Biella stessa; b) l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Biella stessa; c) l'Autorizzazione ai sensi dell'art, 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura, rilasciata dal "CORDAR S.p.A. Biella Servizi; 2) Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo <i>in situ</i> delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 e dall'art. 185 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 3) Sostituzione pozzi esistenti per derivazione di acque sotterranee ai sensi del D.P.G.R.

		10/R/2003 e ss.mm.ii. art. 16;
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est	Presente a entrambe le sessioni	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento confluisce nel parere dell'O.T.+C.T. Provinciali (del quale l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord Est è componente permanente) contenuto nel Verbale della riunione del 19.04.2024 (e successive sessioni di aggiornamento), trasposto altresì nel contributo scritto del Dipartimento prot. n. 0053434/2024 del 12.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 13155 del 13.06.2024). Si è trattato di un contributo di segno non favorevole.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente a entrambe le sessioni	Nel corso della sessione di lavoro del 13.06.2024 e nella successiva del 25.06.2024, ha confermato il parere negativo già espresso in seno all'O.T.+C.T. della Provincia contenuto nel Verbale della riunione del 19.04.2024 (e successive sessioni di aggiornamento): l'A.S.L. BI è infatti componente permanente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella.
A.S.L. VC Vercelli	Presente alla sola sessione del 13.06.2024	In occasione della sessione di lavoro del 13.06.2024, ha espresso parere non favorevole. Espressione poi ribadita nella nota 00033363/2024 del 24.06.2024 Codice Ente: asl_vc Codice Aoo: A7F8334 fatta pervenire alla Provincia (prot. ricez. Prov. BI n. 14120 del 24.06.2024) per la sessione di aggiornamento dei lavori del 25.06.2024.
Comune di Cavaglià (BI)	Presente a entrambe le sessioni	Il Sindaco del Comune di Cavaglià ha espresso parere non favorevole, sia in qualità di Sindaco (autorità sanitaria) sia come Comune (per gli ulteriori aspetti di competenza), con le motivazioni di dettaglio illustrate nella nota n. 4439 del 07.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13121 del 12.06.2024) e relativi allegati a supporto, ribadito nella sessione di lavoro del 13.06.2024. Per la sessione di lavoro del 25.06.2024, con P.E.C. del 21.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 14019 del 21.06.2024) ha fatto pervenire la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.06.2024 (oltre a documenti allegati), contenente la pronuncia, di segno negativo, del Consiglio sui temi della variante per espressa previsione di Legge conseguente alla potenziale approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e art. 17 bis comma 15 bis L.R. 56/77 e ss.mm.ii. La complessiva pronuncia di segno negativo è stata poi confermata dai rappresentanti del Comune in occasione della sessione di lavoro del 25.06.2024, con rimando alle motivazioni contenute nel parere summenzionato prot. n. 4439/2024 e per le

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

		<p>motivazioni indicate nella citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.06.2024 (e documenti colà allegati). Il Comune ha inoltre fatto presente che la "A2A Ambiente" S.p.A., con le controdeduzioni spontaneamente trasmesse via P.E.C. in data 21.06.2024 già richiamate più sopra nel presente atto - oltre a qualificarle come "inammissibili" in quanto prodotte oltre i termini procedurali - non è stata in grado di superare le criticità evidenziate dal Comune nella propria nota n. 4439 del 07.06.2024 e nel parere nel Verbale dell'O.T.+C.T. Provinciali del 19.04.2024 (e successive sessioni di aggiornamento lavori), alle cui conclusioni il Comune ha rimandato e fatto proprie. Il Comune ha quindi espresso il conseguente diniego dei titoli abilitativi il cui rilascio era richiesto per la realizzazione e l'esercizio delle opere descritte nel progetto:</p> <p>a) Permesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con annesso nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii. per le emissioni sonore dell'impianto;</p> <p>b) Autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. 05.09.1994 Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento";</p> <p>c) Parere di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 <i>bis</i> comma 15 <i>bis</i> L.R. 56/77 e ss.mm.ii.</p>
Comune di Alice Castello (VC)	Presente a entrambe le sessioni	<p>Il Comune, nel corso della sessione di lavoro del 13.06.2024, ha espresso parere non favorevole, sia in qualità di Sindaco (autorità sanitaria) sia come Comune (per gli ulteriori aspetti di competenza), con rimando espresso alle motivazioni di dettaglio contenute nei pareri (e relativi allegati) dei Comuni di Cavaglià e Tronzano V.se, che il Comune di Alice Castello ha fatto proprie. Per la sessione di lavoro del 25.06.2024, con P.E.C. del 24.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 14119 del 24.06.2024) ha fatto pervenire la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2024 (oltre a documenti allegati), contenente la pronuncia, di segno negativo, del Consiglio sui temi della variante per espressa previsione di Legge conseguente alla potenziale approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e art. 17 <i>bis</i> comma 15 <i>bis</i> L.R. 56/77 e</p>

		<p>ss.mm.ii. (la proposta di Variante presentata dal proponente il 21.03.2024, per le motivazioni espresse nell'atto di Consiglio suddetto, è stata ritenuta "non valutabile" e conseguentemente non è stata approvata la posa di n. 9 tralicci per la realizzazione dell'elettrodotto descritto nel progetto qui istruito). Il Sindaco ha poi qualificato "inammissibili" (in quanto prodotte oltre i termini procedurali) le controdeduzioni spontaneamente trasmesse via P.E.C. dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in data 21.06.2024. La complessiva pronuncia di segno negativo è stata poi confermata dal Sindaco in occasione della sessione di lavoro del 25.06.2024, con nuovo rimando alle motivazioni contenute nei pareri dei Comuni di Cavaglià, Tronzano V.se e a quelle esplicitate nel Verbale dell'O.T.+C.T. Provinciali del 19.04.2024 (e successive sessioni di aggiornamento lavori) che il Comune ha fatto proprie. Infine per le motivazioni indicate nella citata Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 21.06.2024 (e documenti colà allegati). Conseguente diniego dei titoli abilitativi il cui rilascio era richiesto per la realizzazione delle opere di elettrodotto descritte nel progetto:</p> <p>a) Permesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con annesso nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii. per le emissioni sonore;</p> <p>b) Parere di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 <i>bis</i> comma 15 <i>bis</i> L.R. 56/77 e ss.mm.ii.</p>
Comune di Santhià (VC)	Presente a entrambe le sessioni	<p>Il Sindaco del Comune, nella sessione di lavoro del 13.06.2024 ha espresso parere non favorevole, con le motivazioni di dettaglio illustrate nella nota n. 10185 del 12.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13167 del 13.06.2024). Il parere di segno negativo è stato ribadito dal Sindaco in occasione della sessione del 25.06.2024, con rimando altresì alle motivazioni indicate nei pareri espressi dagli altri Sindaci, dall'A.S.L. VC e nel Verbale dell'O.T.+C.T. Provinciali del 19.04.2024 (e successive sessioni di aggiornamento lavori), che il Comune ha fatto proprie. Relativamente all'autorizzazione in deroga per attività temporanee ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52 art. 9, per le attività di cantiere delle opere in progetto, con riferimento al potenziale superamento del limite differenziale presso un ricettore individuato nel territorio</p>

		comunale relativo, nel corso della Conferenza dei Servizi il Responsabile del Settore Tecnico precisa che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 13 del 27.03.2019, ha approvato il regolamento acustico comunale che contiene tutte le indicazioni e le prescrizioni da osservare in casi di necessità di superamento dei limiti acustici nella fattispecie per le attività di cantiere. Il regolamento è disponibile per la consultazione sul sito WEB istituzionale del Comune di Santhià quindi può essere liberamente consultato nel momento in cui dovrà essere presentata una richiesta di autorizzazione in deroga.
Comune di Tronzano V.se (VC)	Presente a entrambe le sessioni	Parere non favorevole, con le motivazioni illustrate nella nota n. 6176 del 11.06.2024 (cfr. prot. ricez. Prov. Biella n. 13040 del 11.06.2024) e relativi allegati a supporto, ribadito dal Sindaco nella sessione di lavoro del 13.06.2024. Il Sindaco, in occasione della sessione di lavoro del 25.06.2024 ha confermato il parere non favorevole del Comune e del Sindaco già espresso nella sessione di lavoro di cui sopra, aggiungendovi a supporto le motivazioni indicate dai Comuni di Cavaglià e di Alice Castello nei loro pareri scritti fatti pervenire alla Provincia di Biella e facendo riferimento alle motivazioni espresse nel Verbale dell'O.T.+C.T. Provinciali del 19.04.2024 (e successive sessioni di aggiornamento lavori), che il Comune ha fatto proprie;
Amministrazione Provinciale di Vercelli	Presente a entrambe le sessioni	Parere di non compatibilità ambientale con rimando alle motivazioni espresse dall'O.T.+C.T. Provinciale (nel Verbale di riunione del 20.04.2023 e successive sessioni di aggiornamento lavori), alla stesura del quale la Provincia di Vercelli ha contribuito con la partecipazione di propri funzionari tecnici. Parere ribadito, con identiche caratteristiche, nella sessione di lavoro del 25.06.2024;
Regione Piemonte	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta. Erano comunque, nel corso dell'istruttoria, pervenute le seguenti note: 1) Direzione A1600A – Ambiente e Territorio Settore A1607C Urbanistica Piemonte Orientale contenuto nella nota di quest'ultima n. 00105776/2024 del 10.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (cfr. prot. ricez. Prov. BI n. 12923 dell'11.06.2024), nel quale, per le considerazioni colà svolte, è significata la non necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il complesso delle opere in progetto. 2) Direzione A1600A – Ambiente e Territorio Settore A1601C Sviluppo Sostenibile Biodiversità Aree Naturali contenuto nella nota di quest'ultima n. 00106584/2024 del 11.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (cfr. prot. ricez.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

		<p>Prov. BI n. 13033 dell'11.06.2024), nel quale, per le aree di pregio naturalistico gestite (ZSC/ZPS: IT 1130004 "Lago di Bertignano, e Stagno presso Strada per Roppolo"; IT 1110020 "Lago di Viverone) potenzialmente interferite è comunicato l'esito positivo della Valutazione d'Incidenza, con riserva di concordare con il proponente l'avvio di un programma di biomonitoraggio, in caso di approvazione del progetto. Relativamente al parere di conformità del Progetto e determinazione delle fasce di rispetto ai sensi della L. 36/2001 il Settore competente non ha partecipato ad alcuna seduta, né ha mai fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al rilascio del parere di conformità.</p>
<p>Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, CAMERI (NO)</p>	<p>Assente</p>	<p>Non ha partecipato a nessuna delle due sessioni di lavoro. L'Ente di cui trattasi ha fatto pervenire la nota prot. n. 2926 del 12.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 13158 del 13.06.2024) - confermata dalla successiva prot. n. 3156 del 24.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 14145 del 25.06.2024) - nelle quali, comunica la conclusione positiva della Valutazione di Incidenza per quanto di competenza;</p>
<p>Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, Vercelli</p>	<p>Assente</p>	<p>Non ha partecipato a nessuna delle due sessioni di lavoro. Aveva comunque, in precedenza, trasmesso via P.E.C. la nota n. 1533 del 10.05.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 8295 dell'11.04.2024) nella quale "<i>non segnalava la presenza d'interferenze particolari tra il futuro impianto per la produzione di energia elettrica e termica e la rete dei corsi d'acqua di competenza dell'Associazione</i>". Ma, al contempo faceva presente che "la linea Opera 2 Connessione alla RTN", qualora realizzata interferirebbe con alcuni corsi d'acqua (compresi i canali irrigui minori) non identificati dal proponente e, per tale ragione, era segnalata la necessità di disporre di dati più approfonditi in proposito, in vista della sottoscrizione della Concessione apposta tra l'"A.I.O.S." e la S.p.A. proponente ai sensi del R.D. 368/1904 da perfezionare al termine dell'<i>iter</i> autorizzativo e prima dell'inizio dei lavori. La "A2A Ambiente" S.p.A. ha poi volontariamente riscontrato a tali indicazioni dell'"A.I.O.S." con la documentazione specifica trasmessa alla predetta e a tutti gli altri Enti interessati in data 12.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 13108 del 12.06.2024). Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al nulla osta all'attraversamento di fossi e canali di titolarità dell'Associazione stessa, finalizzato alla stipula della Convenzione relativa.</p>

<p>Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC</p>	<p>Presente alla sola sessione del 13.06.2024</p>	<p>Le rappresentanti della Soprintendenza presenti alla sessione di lavoro del 13.06.2024, hanno, nel corso della medesima, richiamato il parere della Regione Piemonte Direzione A1600A – Ambiente e Territorio Settore A1607C Urbanistica Piemonte Orientale contenuto nella nota di quest'ultima n. 00105776/2024 del 10.06.2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2 (cfr. prot. ricez. Prov. BI n. 12923 dell'11.06.2024), nel quale, per le considerazioni colà svolte, è significata la non necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il complesso delle opere in progetto. Ha poi formulato parere favorevole per gli aspetti di competenza, circa le opere di compensazione proposte dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Per la successiva sessione di lavoro del 25.06.2024 la Soprintendenza ha fatto pervenire la nota n. 8474 del 25.06.2024 MIC MIC_SABAP-NO 25/06/2024 0008474-P (prot. ricez. Prov. BI n. 14165 del 25.06.2024), nella quale, tanto per gli aspetti della tutela del patrimonio archeologico quanto per gli aspetti della tutela del paesaggio (con riferimento specifico alle opere di compensazione), ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di alcune prescrizioni colà indicate. Si ricorda, a titolo generale, che la Soprintendenza partecipa alla formazione del parere unico del R.U.A.S. (vedi più oltre VV.FF. Comando Provinciale di Biella) quindi parere favorevole con prescrizioni);</p>
<p>A.R. PIEMONTE – A.T.O Rifiuti</p>	<p>Presente a entrambe le sessioni</p>	<p>In entrambe le sessioni di lavoro conclusive le rappresentanti dell'"A.R. Piemonte" hanno ribadito quanto già espresso nella nota n. 123/2024 del 07.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 12783 del 07.06.2024), circa la non riconducibilità della specifica tipologia di impianto di trattamento rifiuti di cui al progetto in esame alle competenze assegnate dalla L.R. 1/2018 all'A.T.O. stesso, per le considerazioni di dettaglio nella nota medesima contenute. La Provincia aveva individuato l'Ambito Territoriale Ottimale quale soggetto interessato, in osservanza di quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare l'A.T.O. R è stato istituito con il 01.01.2024 (vedi CO.S.R.A.B. qui sotto)</p>
<p>CO.S.R.A.B. A.T.O Biella</p>	<p>Presente a entrambe le sessioni</p>	<p>In entrambe le sessioni di lavoro conclusive i rappresentanti del "CO.S.R.A.B." hanno ribadito quanto già espresso nella nota n. 2264 del 11.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 13055 del 11.06.2024), circa la non riconducibilità della specifica tipologia di impianto di trattamento rifiuti di cui al progetto in esame alle competenze assegnate dalla L.R. 1/2018 al Consorzio d'Area stesso, per le considerazioni di dettaglio nella</p>

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

		nota medesima contenute. La Provincia aveva individuato detto soggetto in osservanza di quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare il "CO.S.R.A.B." ha svolto le funzioni di Autorità dell'Area (corrispondente al rispettivo Ambito) Biellese in esclusiva per la materia dei rifiuti sino 31.12.2023.
"CORDAR S.p.A. Biella Servizi" Biella	Presente alla sola sessione del 13.06.2024	Parere favorevole all'Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura e Parere favorevole all'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii., con prescrizioni, significato nella sessione di lavoro del 13.06.2024 e successivamente formalizzato nella nota "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI" n. 2448 del 24.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 14114 del 24.06.2024)
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta. In occasione della sessione di lavoro del 25.06.2024, ha trasmesso alla Provincia via P.E.C. la nota n. RFI-VDO-DOIT.TO.ING\A0011\P\2024\0005170 del 24.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 14157 del 25.06.2024) nella quale ha comunicato un "parere di massima non ostativo" al rilascio del nulla osta (e poi all'autorizzazione) all'attraversamento, con le opere di elettrodotto, delle proprie infrastrutture ferroviarie (nello specifico della linea ferroviaria AVAC Torino-Milano nel Comune di Alice Castello) ai sensi D.P.R. 11.07.1980 n. 753 (cfr. art. 58) e ss.mm.ii., rinviando tuttavia, per giungere all'espressione definitiva del predetto parere e al successivo rilascio dell'autorizzazione relativa, alla produzione della progettazione esecutiva. In ragione di quanto nel parere indicato il titolo autorizzativo di cui trattasi non avrebbe potuto, in caso di positiva compatibilità ambientale del progetto, essere rilasciato in seno al presente P.A.U.R. ma avrebbe dovuto essere acquisito separatamente e successivamente dal proponente (cfr. art. 27 bis comma 7 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
"TERNA" S.p.A.	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta, né ha mai fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al rilascio del nulla osta sulla fattibilità della connessione alla R.T.N.
"e-distribuzione" S.p.A.	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta, né ha mai fatto pervenire alcun parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al rilascio del nulla osta per eventuali interferenze con linee elettriche MT e BT (Art. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici,

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

		approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933);
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dip.to per i Servizi Interni Finanz., Territ. e di Vigilanza Divisione IV – Ispettor. Territ. Piemonte e V.d'A.	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta. Il Ministero stesso, con nota n. 1314 del 03.01.2023 (prot. ricez. Prov. BI n. 140 del 03.01.2023), tuttavia già comunicò il rilascio del Nulla Osta n. NO 2021256 (con le prescrizioni in esso contenute), alla costruzione di condutture elettriche o metalliche ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01.08.2003 n. 259. Si ricorda, a titolo generale, che il Ministero partecipa alla formazione del parere unico del R.U.A.S. (vedi più oltre VV.FF. Comando Provinciale di Biella) quindi parere favorevole con prescrizioni;
Ministero Interno VV.FF. Comando Provinciale di Biella (<u>R.U.A.S. individuato dalla Prefettura di Biella</u>)	Presente a entrambe le sessioni	Ha espresso parere pienamente favorevole di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151 del 01.082011 e ss.mm.ii., espresso nel corso della sessione di lavoro del 13.06.2024. Nella sessione di lavoro del 25.06.2024, in qualità di R.U.A.S. designato dalla Prefettura di Biella per la presente istruttoria, ha espresso il parere unitario delle AA.SS. favorevole con prescrizioni (indicate nei pareri scritti delle singole Amministrazioni, cui si rimanda) Le AA.SS. coordinate dal R.U.A.S. erano le seguenti: 1) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC; 2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dip.to per per le Infrastrutt. e le Reti di Trasporto Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concess. Autostradale - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova; 3) Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dip.to per i Servizi Interni Finanz., Territ. E di Vigilanza Divisione IV – Ispettor. Territ. Piemonte e V.d'A.; 4) Ministero dell'Interno Comando Provinciale VV.FF. Vercelli.
Ministero Interno VV.FF. Comando Provinciale di Vercelli	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta né ha mai fatto pervenire alcun parere. Il Comando Provinciale VV.FF. di Vercelli fa tuttavia parte del novero delle AA.SS. coordinate dal R.U.A.S. e concorre alla formazione del parere unico del predetto (cfr. qui sopra a proposito del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF.): quindi parere favorevole con prescrizioni;
"SATAP" S.p.A.	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta, né ha mai fatto pervenire alcun parere. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al rilascio del nulla osta per eventuali interferenze con infrastrutture autostradali di riferimento;
"ATIVA Autostrada	Presente a entrambe	Nel corso della sessione di lavoro del 25.06.2024 il

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Torino-Ivrea-V.d'A." S.p.A.	le sessioni	rappresentante della "ATIVA" S.p.A. ha confermato quanto espresso nella propria nota prot. n. ORD 2298/2024/U del 17.05.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 11058 del 17.05.2024). Nel parere si evidenzia la necessità di approfondire i particolari progettuali per la realizzazione delle opere previste. A tal proposito il proponente dovrà presentare istanza con elaborati di dettaglio per la formalizzazione della Convenzione previo benestare del Ministero concedente. Il parere precisa inoltre che per la realizzazione dei sostegni dell'elettrodotto il sovrappasso autostradale n. 15 posto a servizio della strada comunale Mandriotta è stato realizzato ad esclusivo uso agricolo locale ed è oggetto di ordinanza di divieto di transito di mezzi a pieno carico superiore alle 26 t. Il parere è da intendersi come non ostativo alle condizioni espresse nel parere e confermate in Conferenza. In ragione di quanto nel parere indicato il titolo autorizzativo di cui trattasi non potrà, in caso di positiva compatibilità ambientale del progetto, essere rilasciato in seno al P.A.U.R. ma dovrà essere acquisito separatamente e successivamente dal proponente (cfr. art. 27 bis comma 7 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dip.to per le Infrastrutt. e le Reti di Trasporto Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concess. Autostradale - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova	Assente	Non ha partecipato ad alcuna seduta né ha mai fatto pervenire alcun parere. Il Ministero fa tuttavia parte del novero delle Amministrazioni Statali coordinate dal R.U.A.S. e la propria pronuncia confluisce in quella del predetto (cfr. qui sopra a proposito del Comando Provinciale di Biella dei VV.FF.), con riferimento al rilascio del parere dell'Ente Concedente circa la sottoscrizione con la "ATIVA" S.p.A. (soggetto concessionario) della convenzione per l'attraversamento, con l'elettrodotto, delle infrastrutture autostradali di competenza di quest'ultima.
"SNAM Rete Gas" S.p.A.	Assente	Non ha partecipato alla seduta. Tuttavia, attraverso la nota n. sant-170-24-bor. del 12.06.2024 (prot. ricez. Prov. BI n. 13172 del 13.06.2024), ha comunicato il proprio Nulla Osta all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità e il Nulla Osta all'attraversamento rete gas (cfr. art. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933).
E.N.A.C.	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al rilascio del nulla osta di competenza. E' pertanto acquisito il nulla osta di competenza.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

"E.N.A.V." S.p.A.	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha mai fatto parere scritto. Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 <i>ter</i> comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. al rilascio del nulla osta di competenza. E' pertanto acquisito il nulla osta di competenza.
-------------------	---------	--

PRECISATO CHE

Il parere espresso dalla Provincia di Biella (quale autorità competente al rilascio del giudizio sulla compatibilità ambientale del progetto) nella Conferenza di Servizi del 13-25 Giugno 2024, sulla base delle condivise motivazioni e conclusioni raggiunte dall'O.T.+C.T. nella propria riunione del 19.04.2024 e successive sessioni di aggiornamento lavori, inteso alla non compatibilità ambientale del progetto, è stato determinato dalla considerazione che la "A2A Ambiente" S.p.A., nella documentazione progettuale/ambientale complessivamente resa disponibile per l'istruttoria, non è stata in condizione di soddisfare le criticità enucleate dal Responsabile del Procedimento nelle seguenti "QUESTIONI" (di cui alla lettera di richiesta chiarimenti n. 16704 del 20.07.2023 citata) ritenute rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'impianto in esame:

- i) Questioni nn. 2, 3, 4, 5, 9, 13 punti II e III: il proponente non ha assolto alla richiesta di dimostrare il rispetto dei criteri contenuti nell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti e, conseguentemente, degli impatti sulla viabilità e sulle emissioni in atmosfera. Il proponente non tiene conto della dislocazione dei rifiuti che si propone di trattare in ambito regionale e produce delle lettere d'intenti che non consentono di svolgere valutazioni diverse;
- ii) Questione n. 11: la variante proposta al P.R.G.C. è riferita all'intero territorio comunale quindi in contrasto con la previsione di legge secondo cui deve essere circoscritta al progetto oggetto di variante automatica;
- iii) Questione n. 12: l'intervento in progetto non è coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti dal P.T.C.P. della Provincia di Vercelli per il contesto potenzialmente interferito;
- iv) Questione n. 19 lett. D: il proponente non svolge alcuna considerazione in ordine alla potenziale presenza di PFAS nei rifiuti che chiede di poter trattare;
- v) Questione 28 lett D: il proponente non fornisce idonee indicazioni in materia di corretta gestione delle acque meteoriche provenienti dalla collina di mitigazione;
- vi) Questione n. 34: il quadro delle alternative localizzative del progetto non è stato trattato in maniera soddisfacente dalla S.p.A. proponente, con particolare riguardo alle principali ragioni della scelta operata rispetto agli effetti ambientali, in assenza di presupposti legati alla prossimità dell'impianto con le aree di produzione dei rifiuti, al pieno sfruttamento dell'energia termica prodotta ed alla necessità di operare una riduzione delle emissioni climalteranti (cfr. Questioni 2, 3, 4, 5, 9, 34, 56);
- vii) Questione 39 lett A, E, G: il proponente non ha fornito integrazioni esaustive riguardanti la corretta gestione delle emissioni provenienti dalle vasche di stoccaggio rifiuti;
- viii) Questione n. 41 lett. J: la trattazione presentata non ha fornito elementi utili a valutare l'effettiva capacità della post-combustione di distruggere il legame carbonio-fluoro delle sostanze persistenti di natura fluoro alchilica (PFAS, PFC) presenti nei fumi, di valutare la formazione di composti intermedi fluorurati che si potrebbero generare, tantomeno di ipotizzare la loro distribuzione nelle fasi solide e gas costituenti i fumi destinati ai successivi stadi di depurazione;
- ix) Questione n. 42 lett. E, H, J: il proponente non ha fornito idonee indicazioni riguardanti la gestione dei filtri a maniche ed al contenimento delle emissioni di Hg.
- x) Questione n. 45: l'assenza di una caratterizzazione chimica delle sostanze presenti nelle arie da trattare non consente di dimostrare la compatibilità delle stesse con la tecnologia ritentiva individuata (carboni attivi);

- xi) Questione n. 51 lett A: il proponente non assolve alla richiesta di individuare una variante al tracciato dell'elettrodotto in grado di limitare significativamente gli impatti.
- xii) Questione n. 55 lett. A: la potenziale presenza di PFAS nelle emissioni del termovalorizzatore, non adeguatamente rimossi nei processi di abbattimento, rendono la valutazione di impatto sanitario carente e non sufficientemente esaustiva;
- xiii) Questione n. 56: gli esiti delle valutazioni condotte dal proponente ottenute utilizzando il metodo della *Carbon Footprint* evidenziano che la soluzione progettuale adottata non assicura un adeguato livello di sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale, in termini di valorizzazione energetica del rifiuto e di contenimento delle emissioni climalteranti. In particolare, la quantificazione delle emissioni evitate risulta sovrastimata e la soluzione localizzativa e progettuale proposta non garantiscono un'efficiente valorizzazione della risorsa, condizioni che, nel complesso non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale (P.N.I.E.C.);
- xiv) Questioni n. 1 e n. 58: le compensazioni proposte non rispondono in maniera esaustiva ai criteri stabiliti nel cap. 7 della D.C.R. 975/2023 n. 277-11379 (PRUBAI).

CONSIDERATO CHE

Le controdeduzioni presentate dalla proponente in data 24 giugno 2024, riguardanti il contributo dell'O.T.+C.T., sono state valute da quest'ultimo in occasione della riunione tecnica del 03.07.2024. Il relativo Verbale contenente le considerazioni svolte per ogni singola "QUESTIONE" s'intendono integralmente richiamate nel presente atto.

In particolare, la disamina condotta ha appurato che le controdeduzioni trasmesse dal proponente hanno fornito ulteriori elementi di conoscenza utili ad appurare la risoluzione delle Questioni n: 28 lett. D; 39 lett. A, G; 42 lett. E, H, J; 51. Le controdeduzioni alle restanti criticità inerenti le Questioni n: 2,3,4,5,9,13 punti II, III; 11; 12; 19 lett. D; 34; 39 lett. E; 41 lett. J; 45; 55 lett. A; 56; 1 e 58, oggetto di accurati approfondimenti nel corso della riunione, non hanno fornito ulteriori elementi utili a superare le criticità evidenziate, ritenute in ogni caso rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di non compatibilità ambientale dell'impianto in esame.

CONSEQUENTEMENTE,

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 13 – 25 giugno 2024, e della valutazione delle controdeduzioni presentate dalla proponente in data 24 giugno 2024, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14 *ter* L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - alla valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza dei Servizi, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

A tal fine rileva l'espressione di dissenso manifestata tanto dalla Provincia di Biella (autorità competente all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale) quanto dalla Provincia di Vercelli (autorità, parimenti competente in materia di V.I.A., in quanto territorialmente interessata), che hanno svolto la procedura di concerto ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L. R. 40/98 e ss.mm.ii., attraverso l'opera di propri funzionari tecnici nei lavori dell'O.T.+C.T. L'organo consultivo predetto ha svolto un'articolata ed accurata istruttoria di natura tecnica, che si è altresì avvalsa: 1) del contributo di soggetti istituzionali qualificati per ogni singola materia considerata, quali il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L. S.I.S.P. Biella, direttamente coinvolti in ciascuna sessione di lavoro dell'O.T.+C.T.; 2) degli esiti dell'attività di un soggetto tecnico terzo di alto profilo di competenza per le materie interessate, quale l'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica, che ne ha riferito nella propria Relazione Conclusiva del 19.07.2023.

L'espressione dell'ampiamente argomentato dissenso operato dall'Organo consultivo richiamato con il contributo delle due Province interessate, dal Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. e

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

dell'A.S.L. S.I.S.P. Biella, risulta peraltro in piena sintonia per motivazioni e contenuti con la pronuncia di segno negativo dell'A.S.L. VC, altro qualificato soggetto titolato alla tutela della salute dei cittadini. L'espressione di dissenso delle due Province interessate dalla potenziale realizzazione del progetto, è - sotto il profilo della non compatibilità ambientale della proposta accertata di concerto dalle predette - di per sé sufficiente per la prevalenza delle espressioni di diniego rispetto a quelle di favore (espresse o acquisite), essendo queste ultime prevalentemente ascrivibili a soggetti titolari della funzione di rilascio di singoli titoli abilitativi di stretta competenza, per la maggior parte peraltro svincolati dagli aspetti ambientali

Rileva inoltre che l'espressione di dissenso da parte delle autorità competenti all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale costituisce pregiudiziale di segno negativo rispetto al rilascio dei titoli abilitativi indispensabili per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto.

Si aggiunga altresì che, in esito ai lavori della Conferenza dei Servizi, le Amministrazioni Comunali coinvolte nel procedimento si sono espresse in senso negativo:

- dissenso del Comune di Cavaglià (BI), sede dell'impianto ai fini del rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con annesso nulla-osta ai sensi della L. 447/95, Autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre, oltre al Parere non favorevole di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 *bis* comma 15 *bis* L.R. 56/77 e ss.mm.ii;
- dissenso del Comune di Alice Castello (VC), sede delle opere accessorie di connessione ai fini del rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con annesso nulla-osta ai sensi della L. 447/95, Parere non favorevole di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 *bis* comma 15 *bis* L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- dissenso del Comune di Tronzano Vercellese (VC),
- dissenso del Comune di Santhià (VC).

Ne consegue che - ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 *ter* comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. - ancorché il dato strettamente numerico evidenzia un numero lievemente maggiore di pronunce di segno favorevole (ivi considerati anche gli assensi incondizionati acquisiti in forza delle disposizioni del comma 7 più volte citato dell'art. 14 *ter*), sono tuttavia ritenute prevalenti, secondo il criterio indicato dalla norma stessa, le posizioni di dissenso espresse in sede di Conferenza dei Servizi da Amministrazione Provinciale di Biella, Amministrazione Provinciale di Vercelli, (entrambe le predette con il supporto tecnico di A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE), A.S.L. BI Dip.to Prevenzione S.I.S.P. Biella, A.S.L. VC., oltre al dissenso dei Comuni di Cavaglià, Alice Castello, Tronzano e Santhià.

DATO ATTO CHE

Gli atti di rilievo inerenti il procedimento sono resi disponibili sul sito *Internet* dell'Amministrazione Provinciale di Biella nella sezione di pubblicazione del progetto di cui al presente provvedimento (cfr. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 24 comma 7).

RILEVATO CHE

Le modifiche progettuali eventualmente necessarie al fine di consentire all'istanza esaminata di pervenire ad un provvedimento di assenso sono, di fatto, già riportate nell'accurata analisi delle singole Questioni effettuata dall'O.T.+C.T., come risulta dai Verbali agli atti relativi alle sessioni istruttorie operate per l'esame del Progetto.

ACCERTATO CHE

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30.12.2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento né del Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", per parti applicabili in quanto non in contrasto con il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii." (norma in vigore alla data della presentazione dell'istanza oggetto del presente atto);

VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 6 comma 10 *bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1 Di adottare il presente provvedimento di conclusione della Conferenza dei Servizi indetta per la conduzione del procedimento conseguente alla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e, contestualmente, di tutte le autorizzazioni o altri atti di natura equipollente necessari per la realizzazione del progetto denominato: "VERSIONE 2022 - *Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*", la cui realizzazione (incluse le opere di elettrodotto) era inizialmente prevista, nell'istanza del proponente, nei territori comunali di Cavaglià (BI), Alice Castello (VC) e Tronzano Vercellese (VC). Conferenza dei Servizi che ha operato nelle sedute del 11.04.2024, del 13.06.2024 (con prosecuzione lavori al 25.06.2024) (seduta conclusiva) come dettagliatamente descritto in premessa;

- 2 di dare atto che, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti valutati nel dettaglio in premessa, emerge un giudizio di non compatibilità ambientale per il progetto sopra citato al punto 1 del presente dispositivo;
- 3 di dichiarare conseguentemente chiuso il procedimento avviato il 01.12.2022, dando atto che il mancato conseguimento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale delle opere in progetto determina l'assenza del presupposto di rilascio ed il conseguente diniego delle autorizzazioni e degli altri atti equipollenti necessari alla loro realizzazione ed esercizio di seguito indicati:
- Rilascio ai sensi dell'art. 29 *quater* del D. Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.C., che avrebbe dovuto comprendere e sostituire: a) l'Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Biella stessa; b) l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Biella stessa; c) l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura, rilasciata dal "CORDAR S.p.A. Biella Servizi;
 - Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo *in situ* delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 e dall'art. 185 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 - Sostituzione pozzi esistenti per derivazione di acque sotterranee ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii. art. 16 – a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 - Permesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con annesso nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii. per le emissioni sonore dell'impianto – a cura del Comune di Cavaglià (BI);
 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. 05.09.1994 Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento" – a cura del Comune di Cavaglià (BI);
 - Parere di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 *bis* comma 15 *bis* L.R. 56/77 e ss.mm.ii – a cura del Comune di Cavaglià (BI);
 - Permesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con annesso nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii. per le emissioni sonore – a cura del Comune di Alice C.llo (VC);
 - Parere di compatibilità urbanistica della modifica del P.R.G.C. - variante per espressa previsione di Legge conseguente all'approvazione del progetto - in virtù del combinato disposto dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 *bis* comma 15 *bis* L.R. 56/77 e ss.mm.ii. – a cura del Comune di Alice C.llo (VC);
 - Autorizzazione in deroga per attività temporanee ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52 art. 9, per le attività di cantiere delle opere in progetto, con riferimento al potenziale superamento del limite differenziale presso un ricettore individuato nel territorio comunale relativo) – a cura del Comune di Santhià (VC);
 - Nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii. per le emissioni sonore producibili dal cantiere per la realizzazione dell'elettrodotto – a cura del Comune di Tronzano V.se (VC);
 - Giudizio di Valutazione d'Incidenza Ambientale per le potenziali interferenze del progetto con alcune aree ZPS/ZSC, ai sensi L.R. 29.06.2009 n. 19 "*Testo Unico sulla Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità*" e ss.mm.ii. art. 43 – giudizio associato al giudizio di

compatibilità ambientale della Provincia dopo aver acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree predette;

- nulla osta all'attraversamento di fossi e canali di titolarità del Consorzio irriguo "A.I.O.S." Vercelli – a cura del Consorzio irriguo "A.I.O.S." Vercelli;
- Parere per approvazione Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. – a cura del "CORDAR S.p.A. Biella Servizi", Biella;
- nulla osta (e poi l'autorizzazione) all'attraversamento, con le opere di elettrodotto, delle infrastrutture ferroviarie "R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. (nello specifico della linea ferroviaria AVAC Torino-Milano nel Comune di Alice Castello) ai sensi D.P.R. 11.07.1980 n. 753 (cfr. art. 58) e ss.mm.ii. (titolo che non sarebbe stato, in ogni caso, possibile rilasciare in seno al presente procedimento, in quanto la "R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. ha comunicato di non rilasciare alcuna autorizzazione senza la produzione e il vaglio della progettazione esecutiva delle opere);
- nulla osta sulla fattibilità della connessione alla R.T.N. – a cura della "TERNA" S.p.A.;
- nulla osta per eventuali interferenze con linee elettriche MT e BT (Art. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) – a cura della "e-distribuzione" S.p.A.;
- nulla Osta alla costruzione di condutture elettriche o metalliche ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 – a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dip.to per i Servizi Interni Finanz., Territ. e di Vigilanza Divisione IV – Ispettor. Territ. Piemonte e V.d'A.);
- parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii. – a cura del Ministero Interno VV.FF. Comando Provinciale di Biella;
- nulla osta per eventuali interferenze con infrastrutture autostradali di titolarità "SATAP" S.p.A. – a cura della "SATAP" S.p.A.;
- nulla osta per interferenze con infrastrutture autostradali in gestione alla "ATIVA Autostrada Torino-Ivrea-V.d'A." S.p.A. e di titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – a cura della "ATIVA Autostrada Torino-Ivrea-V.d'A." S.p.A. a seguito di assenso del Ministero stesso alla stipula della convenzione relativa;
- nulla osta all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A. e nulla osta per attraversamento rete gas (cfr. art. 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) – a cura "SNAM Rete Gas" S.p.A.;
- parere su possibili interferenze delle opere con il volo aereo – a cura di "E.N.A.C." e "E.N.A.V.";

4 di approvare, con il presente atto, i contenuti della Relazione Conclusiva dell'Inchiesta Pubblica dell'art. 24 *bis* comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmessa dall'Organismo Collegiale Inquirente, via P.E.C., in data 19.07.2023 (prot. ricez. Prov. BI n. 16633 del 20.07.2023);

5 di disporre la trasmissione via P.E.C. del presente provvedimento alla "A2A Ambiente" S.p.A., con sede legale in 25124 Brescia, via Lamarmora n. 230, (indirizzo P.E.C.: a2a.ambiente@pec.a2a.eu) e pubblicarne copia sul sito *internet* (Sezione Ambiente\V.I.A.) dell'Amministrazione Provinciale;

6 di trasmettere il presente provvedimento altresì a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria;

7 Di far presente che contro il presente provvedimento finale può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
- al Capo dello Stato entro 120 gg dalla intervenuta piena conoscenza ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa